

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO RESPONSABILE TECNICO ISOLA ECOLOGICA

Tra **Marina Chiavari Srl a Socio Unico**, con sede in Chiavari (GE), Corso Colombo senza numero presso torretta Porto turistico di Chiavari, P.I. 00174040998, capitale sociale di euro 10.000,00 C.F. e n. Registro Imprese 00944640101 E-mail info@marina-chiavari.it in persona dell'Amministratore Unico Dott. Gian Alberto Mangiante, munito dei necessari poteri per sottoscrivere il presente atto (la "COMMITTENTE")

e

Il **Sig. Ragioniere Francesco Tassisto dello Studio Tassisto Sas** con sede in Via Martiri della Liberazione, 80/2° - 16043 CHIAVARI (GE), Codice Fiscale, P.iva e numero d'iscrizione 01849780992 E-mail: ambiente@tassisto.it in persona del Rag. Tassisto Francesco munito dei necessari poteri per sottoscrivere il presente atto (d'ora innanzi denominato il "CONSULENTE AZIENDALE" o il Consulente).

Premesso:

- Che la Committente opera nell'ambito del turismo;
- Che il Consulente opera nel campo della consulenza in materia ambientale e gestione dei rifiuti;
- Che la Città Metropolitana di Genova con Atto n. 1464/2017 (già nelle mani del Consulente) ha disposto che Marina Chiavari debba comunicare alla stessa Città Metropolitana ogni eventuale variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto corredato con nota di accettazione della carica da parte dello stesso responsabile incaricato;
- Che dall'esame della documentazione in possesso non si è riusciti a risalire al nominativo del precedente Responsabile Tecnico;
- Che è quindi necessario individuare una nuova figura e comunicare la variazione;
- Che la Committente ha rilevato nel Consulente la competenza per ricoprire tale incarico in base a quanto da questi dichiarato come di seguito: Perito commerciale; Perito Esperto iscritto al Ruolo della C.C.I.A.A. al n. 1846 per la categoria XXI/14 "rilievi ed accertamenti subacquei"; per la categoria XXII/02 "prevenzione, bonifica e risanamento di inquinamento"; per la categoria XXII/06 "Valutazione della qualità ambientale riferita alle componenti biotiche ed abiotiche degli ecosistemi, rilevamento delle relative alterazioni e studio degli interventi di minimizzazione degli impatti"; Consulente Tecnico Esterno del Tribunale di Genova per le medesime discipline; iscritto all' A.I.C.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI AMBIENTE al n. 0273, tenuto conto del fatto che, come dichiarato, il Consulente riveste già l'incarico di responsabile Tecnico di altre diverse aziende di trasporto rifiuti (iscritte all'albo Gestori Ambientali cat. 1 e 4 rifiuti non pericolosi) alla data del 16 ottobre 2017 e che dunque può ricoprire tale responsabilità sino al 16 ottobre 2021, dopo di che sarà soggetto a verifica (anche se tali requisiti non sono richiesti nella fattispecie non essendo Marina Chiavari iscritta all'Albo Gestori Ambientali, ma solo titolare di un'autorizzazione allo stoccaggio).
- Che il Consulente svolge già per Marina Chiavari l'attività di Consulenza ed elaborazione dei dati contabili dei rifiuti ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 152/2006
- Che è quindi inopportuna una scissione degli incarichi fra più Consulenti per la trattazione della medesima materia;
- Visto il Curriculum Vitae del Consulente;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Parte Committente affida al Consulente, che accetta, l'incarico di Responsabile Tecnico dell'impianto così come specificato dalla Città Metropolitana di Genova con Atto n. 1464/2017 e secondo la normativa in vigore.

La Committente ed il Consulente trasmetteranno, l'una all'altra via PEC, ogni informazione riconducibile a tale autorizzazione per natura e tipologia dei rifiuti stoccati e prodotti, al fine di poter operare il compito nel miglior modo possibile. Il Consulente trasmetterà in particolare un elenco di tutto ciò di cui abbisogni.

Si dà atto che tale responsabilità tecnica si intende prestata dal Consulente ai fini del rispetto delle prescrizioni dell'atto di autorizzazione e delle norme pertinenti AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO RIFIUTI n. 1464/2017 e D.Lgs. 152/2006).

Resta inteso che la prestazione di cui al presente contratto è relativa ad opera intellettuale di consulenza in ordine al corretto rispetto dei combinati disposti del D. Lgs. 152/2006 e dell'atto autorizzativo della CM. n. 1464/2017. Resta convenuto ed accettato da entrambe le parti che ogni tipo di spesa e onere, compresi quelli di tutela legale derivante da controversie che dovessero generarsi nei confronti soggetti pubblici e privati per l'esercizio dell'incarico, sarà integralmente a carico di ogni singola parte.

Resta convenuto ed accettato da Marina Chiavari srl, quale condizione senza la quale la Responsabilità Tecnica non sarebbe stata accettata, che le prescrizioni contenute nell'atto della C.M. n. 1464/2017 sono operativamente in carico al personale della Marina Chiavari srl sul quale il Responsabile Tecnico svolgerà comunque una attività di sorveglianza e consulenza, potendo accedere in ogni momento ad ogni luogo e atto relativo all'oggetto, anche al fine di evitare una condotta dello stoccaggio non conforme alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Qualora si manifesti un qualsiasi fenomeno di anomalia e/o di variazione Marina Chiavari la comunicherà immediatamente al Responsabile Tecnico per dare modo e tempo di ottemperare agli adempimenti sino all' eventuale sospensione dello stoccaggio e/o del deposito temporaneo.

ART. 2 - RESPONSABILE DELLA CONSULENZA

Il Responsabile Tecnico è il Rag. Francesco Tassisto in premessa specificato e non è prevista la sua eventuale sostituzione. Il rapporto, non in esclusiva, che si costituirà con il presente contratto ha ad ogni effetto natura autonoma e libero-professionale e pertanto svolgerà le prestazioni richieste senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa.

ART. 3 - TEMPI E DURATA DELL'ESECUZIONE DELLA CONSULENZA

Il contratto entra in vigore il 25 settembre 2017 e termina in data 31 dicembre 2018.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per le attività di cui all'articolo 1 è prevista l'applicazione di un compenso forfetario pari ad € 1.200,00 (milleduecento,00) oltre IVA di legge. L'importo sarà corrisposto annualmente entro il mese di maggio previa presentazione di fattura da parte del Consulente ed entro 30 giorni data presentazione fattura. Tale corrispettivo potrà essere rivalutato di anno in anno in ragione dell'incremento del costo della vita relativo all'anno precedente divulgato dall'ISTAT. Qualora le parti ritengano il presente accordo non più equilibrato, si impegnano ad incontrarsi per verificare una eventuale rinegoziazione dello stesso; resta salva la possibilità per ciascuna parte di recedere senza alcuna responsabilità risarcitoria o di indennizzo (salvi i compensi dovuti per l'attività svolta) qualora non sia raggiunto un nuovo comune accordo.

ART. 5 - SEGRETEZZA

Il Consulente, nel periodo di vigenza del contratto e fino a un anno dalla terminazione dello stesso, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che gli fossero comunicati da parte committente, in virtù del presente contratto. Parte Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso Consulente, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

ART. 6 – ALLEGATI

1. Contratto di accordo per la consulenza ed elaborazione dei dati contabili dei rifiuti;
2. Autorizzazione allo stoccaggio rifiuti Atto n. 1464/2017 e D.lgs. 152/2006;
3. Codice di comportamento dei dipendenti integrato con il Codice disciplinare.

ART. 7 - UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto.

Il Consulente potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Esso non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di parte committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Parte Committente e Consulente non autorizzano l'uso dei loro nomi per scopi pubblicitari.

ART. 8 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Parte committente e Consulente Aziendale possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata via PEC con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni calendariali.

Nel caso di recesso di Parte Committente, questa rimborserà al Consulente Aziendale le eventuali spese sostenute ed impegnate fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l'opera svolta fino a quel momento. Il contratto non si intende tacitamente rinnovato.

Con la firma del presente contratto il Consulente dichiara di aver preso visione e di accettare completamente le disposizioni di cui all'allegato Codice di comportamento dei dipendenti integrato con il Codice disciplinare. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice il contratto ed il rapporto con il Consulente (compreso l'accordo indicato all'articolo 6 comma 1) si risolveranno, salvo più gravi disposizioni di Legge, immediatamente senza null'altro a pretendere dal Consulente.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Consulente provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del Dlgs 196/2003, recante "Codice dei dati personali".


Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Consulente Aziendale unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Le parti concordano di cercare di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Per il Consulente Aziendale



Per parte Committente